DETERMINAZIONE N. 461/2020

OGGETTO: Approvazione della Trattazione n. 72/2020 Invito e comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 72/2020 prot. n.8488 del 22/07/2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "*al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in*

particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n.72/2020 del 22/07/2020, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data con prot. n.8488 relativa al presunto mancato rispetto, con riferimento al sito web istituzionale in primo luogo della normativa in materia di accessibilità, nonché della normativa in materia di trasparenza amministrativa;

ESAMINATA la Trattazione n. 72/2020 del 22/07/2020, predisposta dal Servizio Affari Giuridici, supportato dai competenti Uffici dell'Agenzia per l'Italia Digitale, contenente l'istruttoria svolta, dalla quale emerge che il sito web istituzionale dell'amministrazione segnalata non è adeguato rispetto ai requisiti tecnici previsti in materia di accessibilità e quindi, risultando fondata la Segnalazione si propone all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di invitare l'Amministrazione segnalata ad adeguare il proprio sito web istituzionale alle previsioni normative in materia di accessibilità nonché ad adempiere alle previsioni normative riguardanti la figura del responsabile per la transizione al digitale;

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, che approva la richiamata Trattazione n.72/2020 ritenendo fondata la Segnalazione in questione, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invito all'Amministrazione segnalata a porre tempestivamente rimedio a quanto segnalato, dandone comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

1) di approvare dette Trattazione n. 72/2020 e Invito, che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante;

2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso Invito nell'apposita Area del sito internet dell'Agenzia.

FRANCESCO PAORICI

Firmato digitalmente da FRANCESCO PAORICI
Data: 2020.10.29 09:38:58 +01'00'

Segnalazione n. 72/2020 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Pedara Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie dell'informazione Protocollo n. 8488 del 22/07/2020.

La Segnalante espone la seguente questione:

"Nella qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato Ultreya Pedara operante anche nel settore della Promozione dei diritti civili e della persona, la scrivente segnala che il sito istituzionale del Comune di Pedara non solo è inaccessibile alle persone con disabilità, ma risulta anche essere estremamente poco funzionale, poco leggibile, di difficile navigazione. Non si trova in esso alcuna traccia della Dichiarazioni di Accessibilità e la procedura per fare una segnalazione all'URP non funziona restituendo continuamente un errore al momento dell'invio della segnalazione. Si segnala inoltre la mancata pubblicazione degli elenchi degli immobili confiscati alla criminalità organizzata come previsto dalla normativa sulla trasparenza.".

La Segnalante evidenzia due diversi profili di presunte inadempienze. Il primo concerne il possibile mancato rispetto della disciplina riguardante l'accessibilità degli strumenti informatici. Quanto al secondo profilo, si osserva che si tratta del presunto mancato rispetto della normativa in materia di trasparenza, con riferimento ad informazioni specifiche non pubblicate dall'amministrazione segnalata.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, si ritiene che la sua rilevazione non rientri tra le competenze attribuite all'Ufficio del Difensore civico per il digitale, ma, piuttosto, nelle competenze dell'ANAC, per cui si ritiene di poterne tralasciare la trattazione in questa trattazione.

In relazione al primo profilo evidenziato, si ritiene opportuno richiamare, innanzitutto, la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante "*Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici*", nonché la disciplina contenuta nel vigente Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i., il quale, all'art. 53, comma 1, stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili […]"* e, all'art. 23-ter, comma 5-bis, riferendosi specificamente ai documenti amministrativi informatici, che questi ultimi *"devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.*".

Come è noto per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,

senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari" (art. 2, comma a, Legge n.4/2004).

Un sito web è, quindi, accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovano in situazioni di limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali.

Al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle violazioni asserite e quindi la fondatezza della segnalazione ricevuta, si sono compiute verifiche del caso. Queste ultime sono state effettuate, separatamente e in momenti diversi, da Servizi distinti di AgID, ossia dal Servizio Affari giuridici nonché dal Servizio competente in materia di accessibilità.

In particolare, a seguito di una primissima sommaria ricognizione del sito web istituzionale segnalato (da cui è apparsa evidente un'impostazione antiquata del sito), in data 22/07/2020 ore 21:43 il Servizio Affari giuridici ha richiesto, tramite mail, supporto tecnico al Responsabile del "Servizio Sviluppo web e communities"; un componente del suddetto Servizio ha riscontato tale richiesta di supporto con mail del 14/08/2019, ore 16:51, comunicando l'esito di seguito riportato.

"*Confermo che il sito è alquanto vetusto e dovrebbe essere online nella versione attuale dal 2017.*

La home page presenta errori di accessibilità.

La pagina relativa all'URP viene visualizzata con una struttura diversa dalla home contrariamente a quanto previsto per garantire una navigazione costante tra le pagine.

Il link al modulo di segnalazione non è evidenziato correttamente. Il modulo di segnalazione non è accessibile.

Per quanto riguarda la dichiarazione di accessibilità poiché il sito è già online da qualche anno avrebbero dovuto pubblicare la dichiarazione di accessibilità; dalle verifiche effettuate mediante motore di ricerca è nella navigazione sul sito non ne ho individuate (non ho verificato ma non penso che abbiano compilato il form di Agid che è quello previsto dalla norma operazione che farò appena possibile).

Ho verificato anche nella sezione relativa all'accessibilità dell'amministrazione trasparente ho individuato solo gli obiettivi del 2018.".

Tale esito è stato accompagnato dalle schermate sotto ripotate, che enumerano una parte delle risultanze emerse durante l'esame obiettivo delle pagine del sito web.

Al fine di completare il quadro degli elementi raccolti in occasione del primo riscontro, si è chiesto di effettuare la verifica riguardo alla eventuale compilazione da parte dell'amministrazione,

del nuovo form predisposto da *AgID* relativo alla dichiarazione di accessibilità per i siti web istituzionali. In data 07/09/2020 17:51 un componente del suddetto Servizio ha riscontato, tramite mail, la richiesta integrativa e supplementare, rappresentando che

"*come da te richiesto per le vie brevi, ho verificato che ad oggi il Comune di Pedara non risulta tra quelli che hanno pubblicato la dichiarazione di accessibilità sul form di AgID"*.

Inoltre, nel corso dell'istruttoria svolta si è verificato che nell'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), con riguardo all'amministrazione segnalata, (Comune di Pedara) alla data odierna, risulta mancare qualsiasi informazione relativamente all'ufficio del Responsabile per la transizione al digitale, come si può osservare dalla schermata sotto riportata, che riproduce una scheda vuota i cui campi principali contengono la dicitura secondo cui il dato è "*da_indicare*".

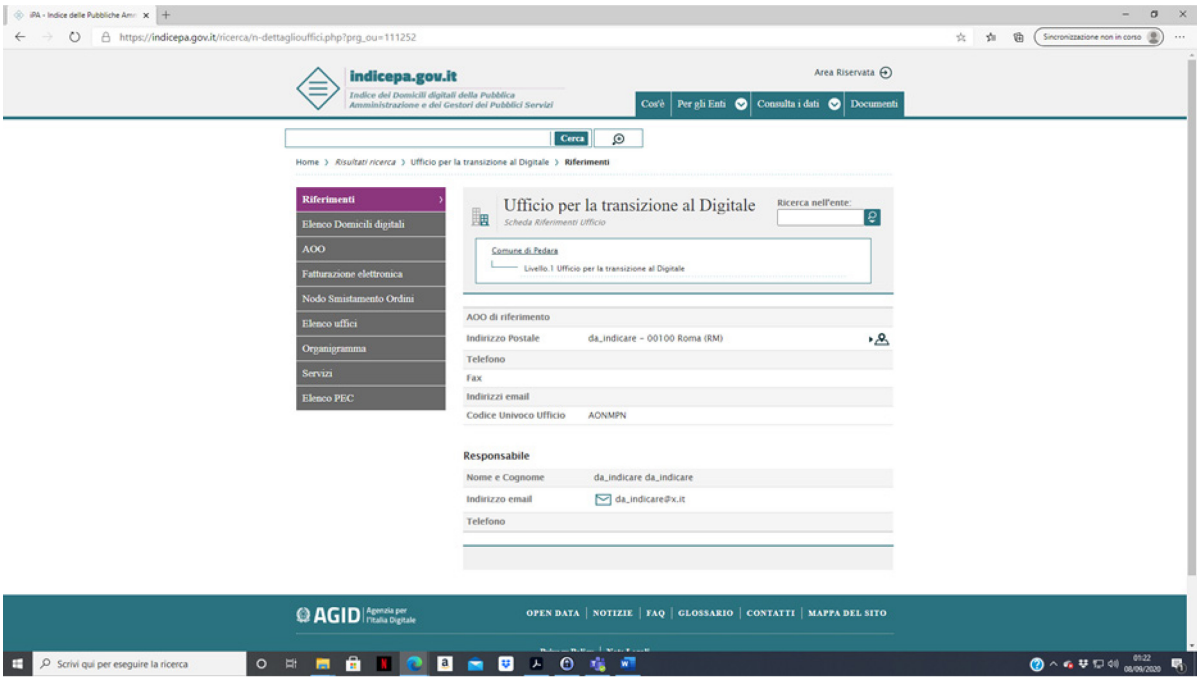

A questo proposito si richiama la disposizione di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i., recante Codice dell'Amministrazione digitale (di seguito CAD) che stabilisce quanto segue:

Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità […]".

In relazione a tale disposizione si richiama, altresì, la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018, adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, con la quale si sollecitano tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).
(http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_3_10_2018.pdf).

Per quanto fin qui rappresentato, si propone all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di ritenere fondata la segnalazione di cui in oggetto esclusivamente con riferimento al primo profilo problematico segnalato e, conseguentemente, di invitare l'amministrazione segnalata a adeguare il proprio sito web istituzionale alle previsioni normative in materia di accessibilità nonché ad adempiere alle previsioni normative riguardanti la figura del responsabile per la transizione al digitale.

Al riguardo si precisa che lo schema di invito è stato oggetto di una prima riformulazione a seguito delle modifiche procedurali riguardanti l'attività dell'Ufficio del Difensore civico per il digitale introdotte a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" e poi di una ulteriore riformulazione a seguito delle modifiche apportate al suddetto decreto-legge da parte della legge di conversione (L. 11 settembre 2020, n. 120).

05/10/2020 Raffaele Montanaro

Al Comune di Pedara
protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Invito n. al Comune di Pedara a seguito di segnalazione n. 72/2020 (Prot. AgID 8488 del 22/07/2020), relativa ad accessibilità del sito web istituzionale del Comune di Pedara, nonché la nomina del responsabile per la transizione al digitale

IL DIFENSORE CIVICO PER IL DIGITALE

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede *'E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".*

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione pervenuta ad AgID il 22/07/2020, acquisita al protocollo in pari data, con prot. 8488, si evidenzia il mancato rispetto disciplina riguardante l'accessibilità degli strumenti informatici, nonché il mancato rispetto della disposizione relativa alla nomina del Responsabile per la transizione digitale. A seguito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Agenzia e delle relative risultanze conclusive, si è effettivamente riscontrato quanto segnalato.

Si ritiene, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita codesta Amministrazione "a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni", provvedendo affinché adegui il proprio sito web istituzionale alle previsioni normative in materia di requisiti di accessibilità del sito web, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si coglie l'occasione per invitare l'Amministrazione a dare attuazione all'articolo 17, comma 1-sexies del Codice dell'amministrazione digitale riguardante l'individuazione del Responsabile per la transizione digitale.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione.

Massimo Macchia

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 72/2020 Amministrazione segnalata: Comune di Pedara Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie dell'informazione Protocollo n. 8488 del 22/07/2020

Gent.ma Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato: "*Nella qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato Ultreya Pedara operante anche nel settore della Promozione dei diritti civili e della persona, la scrivente segnala che il sito istituzionale del Comune di Pedara non solo è inaccessibile alle persone con disabilità, ma risulta anche essere estremamente poco funzionale, poco leggibile, di difficile navigazione. Non si trova in esso alcuna traccia della Dichiarazioni di Accessibilità e la procedura per fare una segnalazione all'URP non funziona restituendo continuamente un errore al momento dell'invio della segnalazione. Si segnala inoltre la mancata pubblicazione degli elenchi degli immobili confiscati alla criminalità organizzata come previsto dalla normativa sulla trasparenza.*"

Da quanto rappresentato la doglianza è sostanzialmente riconducibile al mancato rispetto della disciplina in materia di accessibilità degli strumenti informatici.

Al riguardo si informa che, a seguito dell'istruttoria effettuata, si è ritenuta fondata la sua segnalazione e si è pertanto proceduto all'invio dell'Invito n. xx all'Amministrazione "a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, provvedendo affinché il Comune adegui il proprio sito web istituzionale alle previsioni normative in materia di accessibilità del sito web.". Con l'occasione si è altresì invitato il Comune a dare attuazione all'articolo 17, comma 1-sexies del Codice dell'amministrazione digitale riguardante l'individuazione del Responsabile per la transizione digitale.

Si fa presente che la vigente normativa prevede che in caso di mancato riscontro, detto Invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'Amministrazione. Inoltre il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si precisa infine che con la presente comunicazione si conclude il procedimento relativo alla sua segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Macchia